

Campo San Martino

informa

Notiziario dell'Amministrazione Comunale

Anno V - n. 2 Luglio 2000



REGOLAMENTO

DI

POLIZIA RURALE

**approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 23 del 08/06/2000, esecutiva**

(da leggere e conservare)

CAPO I

ART. 1 - Limiti del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L. n. 285 del 30.04.92 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo, in quanto interesse di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agrosistema nel rapporto con le aree urbanizzate.

L'Amministrazione Comunale prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, con regolamento 1257/99, recepito dalla Giunta Regionale con deliberazione n°4637 del 28/12/1999, approvandone lo spirito promuovendo l'attuazione anche con proprie iniziative e sorvegliando sul rispetto.

ART. 2 - Oggetto del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

ART. 3 - Disimpegno del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dal Sindaco, dagli Agenti Municipali e dagli Uffici ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

ART. 4 - Ordinanze del Sindaco

Il Sindaco, a norma dei poteri straordinari attribuitigli dallo Statuto Comunale, di cui all'art. 4 della Legge 142/90, spetta la facoltà di emettere ordinanze in materia Edilizia, Polizia locale ed igiene, per tutela della sanità e di sicurezza pubblica, nonchè nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada.

CAPO II

ART. 5 - Pascolo degli animali

Il bestiame di ogni specie al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicate le seguenti sanzioni:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - sanzione amministrativa | da L. 50.000 a L. 500.000 |
| - oblazione in via breve | di L. 100.000 |

ART. 6 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del Comune previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, fermo restando il potere del Sindaco di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso del proprietario.

ART. 7 - Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico, o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di Legge.

ART. 8 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

Nel transitare sulle strade la mandria non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio e alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.

Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali, quando circolano sulla strada, devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
- oblazione in via breve di L. 100.000

ART. 9 - Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000
- oblazione in via breve di L. 100.000

ART. 10 - Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre ai principi generali e disposizioni di cui alle leggi vigenti, anche le norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

CAPO III

CASE COLONICHE

ART. 11 - Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc. occorre acquisire la relativa concessione edilizia rilasciata dal Responsabile Ufficio Tecnico del Comune.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

L'accertata violazione primo comma del presente articolo comporta la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.

Qualora vengano accertate violazioni al secondo comma del presente articolo, è applicabile la seguente sanzione:

- sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000
- oblazione in via breve di lire 200.000.

ART. 12 - Igiene di case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine; come pure i fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione e delle aree pubbliche.

Il Sindaco ha l'obbligo di intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi, al patrimonio comunale o pregiudichi la pubblica incolumità.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000
- oblazione in via breve di L. 200.000

Il perpetrarsi della situazione per la quale è stata comminata la sanzione comporta, nei successivi eventuali accertamenti l'applicazione del raddoppio della sanzione per la prima volta e l'esecuzione in danno con spese a carico dell'inadempiente qualora permanesse lo stato di violazione.

Prima di procedere all'esecuzione in danno, il Sindaco con propria ordinanza, emessa successivamente agli adempimenti di cui alla Legge 241/90, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori, il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro da eseguire, dai 30 ai 120 giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione interverrà con proprie ditte di fiducia, notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.

ART. 13 - Prevenzione incendi

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetti di paglia o d'altro materiale infiammabile.

I locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra i fabbricati, imposta dal vigente Regolamento Edilizio.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 26 luglio 1965 n. 966, al D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato sulla G.U. n. 98 del 09 aprile 1982) ed al D.P.R. 12/1/98 n°37 (pubblicato sulla G.U. n°57 del 10/3/98) si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco..

Per tali impianti dovrà essere acquisito il "Certificato Prevenzione Incendi".

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - sanzione amministrativa | da L. 50.000 a L. 500.000 |
| - oblazione in via breve | di L. 100.000 |

ART. 14 - Depositi di esplosivi e infiammabili

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1931 n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635 e relative successive modifiche ed integrazioni, nonchè dai Decreti del Ministero dell'Interno 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934 n. 226) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937 n. 145), è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.06.55 n. 620.

L'accertamento delle violazioni del presente articolo comporta la denuncia dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 15 - Acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Ai sensi della Legge 241/90, l'accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - sanzione amministrativa | da L. 50.000 a L. 500.000 |
| - oblazione in via breve | di L. 100.000 |

ART. 16 - Fognature

Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento di Fognatura.

Per le abitazioni non servite dalla pubblica fognatura, lo smaltimento dei liquami dovrà avvenire secondo le disposizioni enunciate dal Regolamento per lo smaltimento dei liquami in case sparse approvato con delibera di C.C. n°6 del 30/11/1987 e dalle norme dettate dal Piano Regionale per il Risanamento delle Acque della Regione Veneto, allegato "E" art. 53.

Eventuali violazioni accertate saranno sanzionate a norma del succitato Regolamento.

ART. 17 - Stalle

Le stalle con due o più bovini ed equini adulti, devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità alle previsioni del R.D.L. 1° dicembre 1930, modificato dalla Legge 25 giugno 1931 n. 925, nonché dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e comunque alla normativa sanitaria oltreché dalle norme in materia, contemplate nel vigente Regolamento Edilizio.

Ai sensi della Legge 241/90, l'accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - sanzione amministrativa | da L. 50.000 a L. 500.000 |
| - oblazione in via breve | di L. 100.000 |

In caso di costruzione del manufatto adibito a concimaia, in assenza della prevista autorizzazione edilizia, è applicabile la sanzione amministrativa prevista dalle norme di legge.

ART. 18 - Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile posizionate lontane dai corsi d'acqua, realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia urbanistica e di igiene.

Spetterà pertanto alla locale Unità Sanitaria, determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia.

Sono considerati alla stregua delle concimaie anche i silos per la formazione del mais ceroso, in quanto fonte di inconvenienti igienici.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna alla distanza non inferiore di ml.100 dalle abitazioni e ml.50 dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, di infiltrazioni inquinanti all'acqua del sottosuolo, solamente per brevissimi periodi connessi con l'attività di concimazione e/o aratura dei terreni.

Non possono essere tenuti in uso due o più depositi contemporaneamente.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - sanzione amministrativa | da L. 50.000 a L. 500.000 |
| - oblazione in via breve | di L. 100.000 |

ART. 19 - Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi, ma rinchiusi in adeguati recinti.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - sanzione amministrativa | da L. 50.000 a L. 500.000 |
| - oblazione in via breve | di L. 100.000 |

CAPO IV

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI RAMI PROTESI E RADICI - TOMBINATURE

ART. 20 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opera di qualsiasi natura ed origini, questo a norma dell'art. 632 del Codice Penale.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

L'attuazione del presente articolo non necessita l'emissione continuativa dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.

Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere all'eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 2 (due) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le sanzioni di cui al comma successivo, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in danno.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| - sanzione amministrativa | da L. 500.000 a L. 3.000.000 |
| - oblazione in via breve | di L. 1.000.000 |

ART. 21 - Espurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno della proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.

I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere manutentati a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per tali lavori l'Amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| - sanzione amministrativa | da L. 500.000 a L. 3.000.000 |
| - oblazione in via breve | di L. 1.000.000 |

ART. 22 - Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scolo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi di non alto fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.

Per le viti, gli arbusti, siepi vive ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal regolamento CEE n. 1257/99, recepito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n°4637 del 28/12/99 e all'art. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e all'art. 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523.

Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dall'art.1 del R.D. 08.12.33 n. 1740, nonché al Nuovo Codice della Strada, per le parti interessanti la presente regolamentazione.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| - sanzione amministrativa | da L. 500.000 a L. 3.000.000 |
| - oblazione in via breve | di L. 1.000.000 |

ART. 23 - Recisione di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale e pregiudicando la sicurezza della via pubblica. Inoltre devono tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali stessi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Nelle zone di rispetto fluviale, ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Corpo Forestale e/o Genio Civile):

- sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000
- oblazione in via breve di L. 1.000.000

ART. 24 - Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 100 cm dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a 200 cm, in base all'art. 140 lett. e) del R.D. 08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata "libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione".

In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.
- oblazione in via breve di L. 1.000.000

Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

ART. 25 - Tombinature

Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate dietro parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della C.E.C. e comunque con tubi avente il diametro minimo di 60 cm, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una lunghezza massima di ml 6 (sei).

Per quanto riguarda i canali consorziali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Per i canali demaniali dovrà essere richiesto il parere idraulico al Consorzio, parere che verrà trasmesso al competente Genio Civile per il nulla-osta idraulico.

ART. 26 - Fabbricati, annessi, recinzioni

Per quanto concerne la costruzione di fabbricati, annessi e recinzioni vengono applicati gli artt. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523.

ART. 27 - Prelievi di acque correnti

Eventuali prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti, se non previa richiesta al Consorzio di Bonifica competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge.

ART. 28 - Prelievi di acque sotterranee

Nuovi impianti per prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazioni rilasciate dal competente Ufficio del Genio Civile di Padova, in base alle norme vigenti.

CAPO V

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

ART. 29 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18 giugno 1931 n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;
- b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931 n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 e modificate con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo, ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni, ed a altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura o all'Osservatorio Fitopatologico la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- c) al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o distrutti entro il 15 Aprile di ogni anno.

ART. 30 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parte delle piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' concesso, previa autorizzazione del Sindaco, la vendita su posti fissi durante i mercati, le fiere ed in ogni altra occasione.

E' vietato trasportare piante o parte di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificati di immunità rilasciato dall'Osservatorio di Fitopatologia competente.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - sanzione amministrativa | da L. 50.000 a L. 500.000 |
| - oblazione in via breve | di L. 100.000 |

ART. 31 - Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche velenose" o simile.

Per le esche derattizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali è previsto per le stesse un'idonea protezione. Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - sanzione amministrativa | da L. 50.000 a L. 500.000 |
| - oblazione in via breve | di L. 100.000 |

CAPO VI

MALATTIE DEL BESTIAME

ART. 32 - Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate all'art. 1 del Regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

ART. 33 - Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infettati, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - sanzione amministrativa | da L. 50.000 a L. 500.000 |
| - oblazione in via breve | di L. 100.000 |

ART. 34 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento di animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetto di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - sanzione amministrativa | da L. 50.000 a L. 500.000 |
| - oblazione in via breve | di L. 100.000 |

ART. 35 - Igiene delle stalle e spargimento liquami

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.

E' vietato tenere il pollame nelle stalle.

Il letame nella concimaia dovrà essere asportato in modo da non creare molestia nel rispetto dell'igiene e del decoro.

Al fine di garantire un'idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o in bacini di accumulo a perfetta tenuta e con capacità utile complessiva non inferiore al volume del liquame prodotto dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli e avicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti (art. 7, punto 1, del Dgr 26.02.92 n. 3733).

Il letame dovrà essere asportato con mezzi adeguati, senza dispersione di liquami od altro, e dovrà essere interrato subito, fatto salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili.

I liquami potranno essere asportati in modo da non creare molestia, nel rispetto dell'igiene e del decoro in orari e con le modalità di seguito stabilite.

- 1. Lo spargimento dei liquami dovrà avvenire solo ed esclusivamente dalle ore 4.00 alle ore 10.00 del mattino e l'aratura dovrà essere immediatamente eseguita.*
- 2. Da novembre a marzo i liquami possono essere lasciati sui prati stabili purché lontano dalle abitazioni e purché non arrechino molestia ad alcuno.*
- 3. Divieto di spargimento di liquami zootecnici su terreni gelati o saturi d'acqua così come previsto dal P.R.R.A..*
- 4. Divieto di spargimenti dei liquami nelle zone agricole (sottozone E2 - E3 di cui alla L.R. 24) di rispetto fluviale e nelle aree di escavazione, questo per impedire le infiltrazioni inquinanti nelle acque superficiali, così come previsto dall'art. 3 - allegato D Dgr 3733/92.*
- 5. Lo spargimento dei liquami oltre che essere comunicato alla Provincia (art. 5 P.R.R.A. 3733/92) dovrà essere preventivamente comunicato anche all'amministrazione comunale, così come il piano di concimazione di cui all'art. 6 del Dgr 3733/92.*

Nel caso avvenisse l'imbrattamento con liquami o terra delle strade interpoderali, dovrà essere apposta idonea segnaletica di avviso e pericolo e quanto prima (entro alcune ore) si dovrà procedere all'asportazione del materiale depositato sulla strada.

Nelle strade comunali, vicinali o comunque di uso pubblico a norma delle disposizioni dettate dal vigente Codice della Strada, l'imbrattamento con liquami od altro, è vietato.

Qualora vengano accertate violazioni ai due commi precedenti, la sanzione verrà applicata al conducente, ed in solido al proprietario del mezzo che ha causato l'imbrattamento.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| - sanzione amministrativa | da L. 500.000 a L. 3.000.000 |
| - oblazione in via breve | di L. 1.000.000. |

CAPO VII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

ART. 36 - Colture Agrarie - Limitazioni

Quando si ritiene necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

ART. 37 - Atti vietati sulle strade e sul terreno

E' fatto divieto di bruciare erbe, ramaglie, tralci, foglie stoppie nel periodo corrente dal 15 aprile al 30 settembre.

Negli altri periodi dell'anno, nel bruciare ramaglie, tralci, foglie, stoppie particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi. Detto materiale dovrà comunque essere essiccato.

Non si possono comunque accendere fuochi a distanza minore di ml.100 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai fienili, dai pagliai e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.

A distanze inferiori potranno essere bruciate quantità minime di ramaglie secche, non superiore al contenuto di un recipiente di litri venti.

E' fatto divieto di bruciare qualsiasi altro tipo di materiale.

Qualora vengano accertate violazioni ai suddetti commi, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da L. 100.000 a L.600.000
- oblazione in via breve di L. 200.000.

Nel caso di incendi i materiali tipo: plastica, gomma, polistirolo, tetrapack, materassi, pneumatici e altri materiali inquinanti, l'autore sarà denunciato all'autorità Giudiziaria e penalmente perseguito.

Le **strade interpoderali** devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa, trovano applicazione le disposizioni contenute nel DL. Lgt. 01 Settembre 1918 n. 1446, richiamato in vigore dall'art. 14 della legge 12 Febbraio 1952 n. 126, nonchè secondo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada.

Oltre agli atti previsti dall'art. 1 del R.D. 08 Dicembre 1933 n. 1740, nonchè quelli individuati dal Nuovo Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

- a) il percorso con trattrici cingolate che non siano provviste di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;
- b) il traino a strascico del legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
- b) il percorso dei veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli;
- d) chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali o comunque di uso pubblico, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero immediato ed alla pulizia;
- e) è fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti: bottiglie, materiali di scarto o quant'altro;
- f) per chiunque getti carogne di animali nei canali, fossi o altri luoghi non consentiti, fatta salva ogni azione penale, è passibile di ammenda.

Qualora vengano accertate violazioni ai commi a)-b)-c)-d)-e)-f)- del presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| - sanzione amministrativa | da L. 500.000 a L. 3.000.000 |
| - oblazione in breve | di L. 1.000.000 |

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata al conducente ed in solido al proprietario del mezzo che ha causato l'imbrattamento..

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene e il decoro della pubblica via.

CAPO VIII

SANZIONI

Le sanzioni amministrative sono fissate dal Sindaco con propria determinazione nell'importo fra il minimo e il massimo previsto dal presente regolamento e nel rispetto delle norme in vigore.

ART. 38 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con le sanzioni amministrative previste nei singoli articoli del regolamento.

Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modifiche ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma corrispondente all'oblazione contestualmente stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazione per le quali l'Amministrazione Comunale ha ammesso l'oblazione immediata e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 39 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

ART. 40 - Inesecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della Legge 142/90 e del presente Regolamento, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti Generali e Speciali, è punito con la sanzione da L. 500.000 a L. 3.000.000 - oblazione di L. 1.000.000.

ART. 41 - Sequestro e custodia di beni

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono usate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981 n. 689 e D.P.R. 22.07.1982 n. 571. Le cose sequestrate saranno depositate presso idonei locali dell'Amministrazione Comunale all'uopo destinati, o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità Competente.

ART. 42 - Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge, e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o di una autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione di opere di rimozione, riparazione, o ripristino, conseguenti al fatto inflazionare;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di 30 giorni. Essa si protrarrà fino a quando non sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

ART. 43 - Risarcimento danni

Nel caso la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente art. 37 a condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa o lo stato di fatto che la costituisce.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 44 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore 30 giorni dopo la sua regolare esecutività ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con il Regolamento stesso.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 3 pag. n ° 3

Art. 57 Codice Procedura Penale:

-sono ufficiali di Polizia Giudiziaria: il Sindaco dei Comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un Comando dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza.
 - Sono agenti di Polizia Giudiziaria: il personale della Polizia di Stato...i Carabinieri, le Guardie di Finanza...le guardie delle Provincie e dei Comuni....
-

ART. 7 pag. n ° 4

Art. 843 Codice Civile:

- Il proprietario deve permettere l'accesso ed il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
- Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.
- Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato, sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.

Art. 925 Codice Civile:

- Gli animali mansuefatti possono esseri inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno.
- Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro 20 giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo ove si trovano.

Art. 17 pag. n° 8

Art. 233 Testo Unico Leggi Sanitarie:

- *Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile.*

Art. 20 pag. n° 10

Art. 632 Codice Penale:

- *Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà, lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a lire quattrocentomila.*

Art. 40 pag. n° 21

Art. 650 Codice Penale:

- *Chiunque non osserva un provvedimento dato legalmente dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico od igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.*

INDICE

CAPO I - LIMITI REGOLAMENTO - GENERALITÀ	pag. 3
Art. 1 - Limiti del regolamento	» 3
Art. 2 - Oggetto del Servizio di Polizia Municipale	» 3
Art. 3 - Disimpegno del servizio di Polizia Rurale	» 3
Art. 4 - Ordinanza del Sindaco	» 3
 CAPO II - PASCOLO - CACCIA - PESCA	pag. 4
Art. 5 - Pascolo degli animali	» 4
Art. 6 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private e fondi privati	» 4
Art. 7 - Sanzioni per pascolo abusivo	» 4
Art. 8 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie	» 5
Art. 9 - Pascolo in ore notturne	» 5
Art. 10 - Esercizio di caccia e pesca	» 5
 CAPO III - CASE COLONICHE	pag. 6
Art. 11 - Costruzioni di case coloniche	» 6
Art. 12 - Igiene di case coloniche	» 6
Art. 13 - Prevenzione incendi	» 7
Art. 14 - Depositi di esplosivi e infiammabili	» 7
Art. 15 - Acque piovane	» 7
Art. 16 - Fognature	» 8
Art. 17 - Stalle	» 8
Art. 18 - Concimaie	» 9
Art. 19 - Cani a guardia di edifici rurali	» 9
 CAPO IV - FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI RAMI PROTESI E RADICI - TOMBINATURE	pag. 10
Art. 20 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque	» 10
Art. 21 - Espurgo di fossi e canali	» 10
Art. 22 - Distanze per fossi, canali ed alberi	» 11
Art. 23 - Recisione di rami protesi e radici	» 12
Art. 24 - Aratura dei terreni	» 12
Art. 25 - Tombinature	» 13
Art. 26 - Fabbricati, annessi, recinzioni	» 13
Art. 27 - Prelievi di acque correnti	» 13
Art. 28 - Prelievi di acque sotterranee	» 13

CAPO V - MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA	
CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA	pag. 14
Art. 29 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria	» 14
Art. 30 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi	» 15
Art. 31 - Cartelli per esche avvelenate	» 15
 CAPO VI - MALATTIE DEL BESTIAME	pag. 16
Art. 32 - Obbligo di denuncia	» 16
Art. 33 - Isolamento per malattie contagiose	» 16
Art. 34 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive	» 16
Art. 35 - Igiene delle stalle e spargimento liquami	» 17
 CAPO VII - RISPETTO DELLA SICUREZZA	
E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI	pag. 19
Art. 36 - Colture agrarie - Limitazioni	» 19
Art. 37 - Atti vietati sulle strade e sul terreno	» 19
 CAPO VIII - SANZIONI	pag. 21
Art. 38 - Accertamento delle violazioni e sanzioni	» 21
Art. 39 - Rimessa in ripristino ed esecuzione d'ufficio	» 21
Art. 40 - Inesecuzione di ordinanza	» 21
Art. 41 - Sequestro e custodia di cose	» 22
Art. 42 - Sospensione delle autorizzazioni	» 22
Art. 43 - Risarcimento danni	» 22
 CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	pag. 23
Art. 44 - Entrata in vigore del regolamento	» 23
 RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 25